



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3 – *Pianificazione, gestione del personale e contenzioso*

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 15 unità di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario economico-finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 815).

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “*Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici concorsi*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui “*per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione*”;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità di personale direttivo e docente della scuola*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “*Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate*” e successive modifiche e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull’applicazione dell’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che all’art. 24 stabilisce che “*Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi regolamenti di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale della protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al*

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, recante *“Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* e, in particolare, l’articolo 8 concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”*;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed i relativi decreti di attuazione;

VISTO l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”* in base al quale per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato l’esito positivo

del periodo di formazione presso gli uffici giudiziari costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 487/1994;

VISTO l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove scritte dei concorsi pubblici;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 12 novembre 2021, che ai sensi del sopracitato articolo individua le modalità attuative per assicurare nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 3 - *sexies*, ai sensi del quale, con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”* e in particolare l'articolo 14 che attribuisce alla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, concernente la *“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, gli articoli 247 e 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria.”* ed in particolare l'articolo 2, comma 3, che - al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale - autorizza il Ministero della salute ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, n. 3 dirigenti di II fascia, n. 3 dirigenti sanitari e n. 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III, aumentando la relativa dotazione organica in misura corrispondente;

VISTO il comma 4 dell'articolo succitato, in base al quale *“Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, con le modalità semplificate previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”*;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di conversione, recante: *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* ed in particolare gli articoli 2 e 3 relativi alle procedure di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la nota prot. DGPOB n. 20606 del 4 maggio 2022, con la quale è stata richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica l'autorizzazione a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità, in deroga alla regola del concorso unico ai sensi dell'art. 4, comma 3 sexies del D.L. 101/2013;

VISTA la nota di autorizzazione del 16 maggio 2022, prot. DFP n. 39673 da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”* ed in particolare l'articolo 10, comma 9, in base al quale *“dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 35 - quater del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal citato D.L. n. 36/2022, l'Amministrazione procedente, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa, può ricorrere, all'utilizzo di sistemi digitali, diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate, assicurando l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

CONSIDERATO, altresì, che la commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, come previsto dal comma 7 dell'articolo 247 del citato decreto legge n. 34/2020;

VISTO il nuovo *Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici*, adottato con ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022, che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica;

VISTO il vigente CCNL *“Funzioni centrali”* 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022, applicabile al personale non dirigenziale del Ministero della salute;

VISTI il D.D. 14 marzo 2012 e il D.D. 23 gennaio 2020 con i quali sono stati istituiti i profili professionali e le relative declaratorie del personale non dirigenziale del Ministero della salute;

VISTO il D.M. 25 marzo 2021, con il quale è stato adottato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale del Ministero della salute per il triennio 2021 – 2023;

VERIFICATA la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della salute;

RISCONTRATA la disponibilità dei posti per la copertura dei quali si avvia la presente procedura;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di indire una procedura per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 15 unità di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario economico-finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie);

TENUTO CONTO che potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure di sicurezza anti contagio durante lo svolgimento delle prove concorsuali, al cui rispetto saranno tenuti tutti i candidati;

DECRETA

Articolo 1

(Posti disponibili a concorso e relative riserve)

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 15 unità di personale non dirigenziale con il profilo di "Funzionario economico-finanziario di amministrazione (esperto in materie sanitarie)", da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 815), per le esigenze degli uffici centrali del Ministero, con sede in Roma.

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009, il 20% dei posti è riservato al personale di ruolo del Ministero della salute che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

In materia di riserva dei posti si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2 della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo;
- b) ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo;
- c) ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il 30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di ferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

I titoli di riserva di cui al presente articolo devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione delle domande ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario non saranno tenuti in considerazione.

In applicazione dell'articolo 5 comma 1 del D.P.R. n. 487/1994, la riserva non può comunque superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo le disposizioni di legge citate nel presente articolo, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto o riserva.

I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l'ordine di graduatoria finale.

Articolo 2 **(Requisiti generali e specifici di ammissione)**

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento dell'assunzione in servizio:

REQUISITI GENERALI:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea.

Ai sensi dell'articolo 38 del d. lgs. n. 165/2001 sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) idoneità fisica all'impiego. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica preventiva;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

e) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo);

f) conoscenza della lingua inglese;

g) conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

h) non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;

REQUISITI SPECIFICI:

i) possesso di uno dei sotto indicati titoli di studio richiesti per l'accesso alla terza area funzionale, fascia retributiva F1:

- Laurea triennale (L) compresa in una delle classi delle lauree L-18 Scienze dell'economica e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, ovvero ogni altro titolo di studio equiparato a dette lauree in base alla normativa vigente;
- Diploma di laurea (DL) in Economia e commercio, ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 citato in premessa, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente.

I candidati in possesso di un titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo determina l'esclusione dal concorso.

L'Amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione, nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.

La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica entro il termine perentorio delle ore 23:59:59 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al bando nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami»*, utilizzando la piattaforma raggiungibile dalla sezione “Concorsi” del sito istituzionale del Ministero della salute e seguendo le indicazioni ivi specificate.

L'accesso alla procedura di compilazione delle domande deve avvenire unicamente attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Ai candidati è richiesto, inoltre, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale ed attivo.

Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.

La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle ore 00:01 del giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso relativo al bando nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 23:59:59 del giorno successivo non festivo.

La data e l'ora di presentazione della domanda sono attestate dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine, non permetterà più l'accesso alla procedura di compilazione e l'invio della domanda. Il sistema invierà al candidato la conferma del corretto inserimento della candidatura.

Prima dell'invio della domanda il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, la PEC alla quale il Ministero della salute invierà le comunicazioni inerenti al concorso. In caso di annullamento della domanda di partecipazione già inviata, il candidato è tenuto a ripresentarla, entro il termine perentorio di presentazione della domanda, effettuando una nuova compilazione ed un nuovo invio. Le domande di partecipazione al concorso annullate non saranno prese in considerazione ai fini della selezione.

La candidatura sarà comunque visualizzabile e modificabile, fino al termine di validità utile per la presentazione delle domande di partecipazione, nell'area riservata del candidato.

I dati dichiarati nella piattaforma di presentazione delle domande sono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Articolo 4 (Contenuto della domanda)

Nella domanda di partecipazione, i candidati, a pena di esclusione dalla procedura, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale;
- b) l'indirizzo di residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata personale presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
- c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di essere familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) l'idoneità fisica all'impiego;
- g) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre indicare le eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione etc.);
- h) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. In caso contrario occorre indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
- i) la posizione nei confronti degli obblighi di leva militare;
- l) di non aver superato l'età prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio;
- m) il possesso dei titoli di studio richiesti quali requisiti di ammissione, con l'indicazione della data

di conseguimento, della sede e della denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti (per i titoli di studio conseguiti all'estero, indicare anche gli estremi del provvedimento di dichiarazione dell'equivalenza ovvero della relativa istanza);

n) l'eventuale possesso dei titoli di riserva di cui all'articolo 1 del bando;

o) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, di cui all'art. 10 del bando. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale;

p) di accettare tutto quanto previsto dal presente bando di concorso e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla legislazione vigente;

q) l'eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il requisito dell'idoneità fisica all'impiego previsto dall'articolo 2 del presente bando.

La condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica competente ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.

r) l'eventuale condizione di soggetto con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento e la richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari, che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Possono essere ammessi a titolo compensativo i seguenti strumenti: programmi di videoscrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; la calcolatrice nei casi di discalculia; ogni altro ausilio giudicato idoneo dalla commissione esaminatrice.

La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata, a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap ai sensi del precedente punto q), o sulla condizione del soggetto con DSA di cui al punto r), con l'indicazione del CODICE CONCORSO 815, dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it, **entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda.**

Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione con le predette modalità e documentate da certificazione medica, che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.

s) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);

t) di conoscere la lingua inglese;

u) di conoscere le apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Le domande prive degli elementi indicati nel presente articolo saranno escluse.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla copia di un valido documento di riconoscimento.

A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Articolo 5 (Commissione esaminatrice)

Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio sarà nominata la commissione esaminatrice composta da 3 esperti nelle materie oggetto del concorso secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità, prevenzione del fenomeno della corruzione e pari opportunità previste dagli artt. 35, 35bis e 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Presidente ed i membri della commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della terza area funzionale in servizio presso il Ministero della salute.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti di comprovata esperienza nella lingua inglese e nell'informatica, nonché un membro aggiunto competente nella valutazione delle conoscenze e delle capacità tecniche e manageriali di cui al successivo art. 9.

La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione da formalizzare nei relativi verbali.

La commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 6 (Procedura concorsuale)

La procedura è articolata nelle seguenti fasi concorsuali:

- a) una eventuale prova preselettiva che si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
- b) una prova scritta di carattere teorico-pratico che si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
- c) una prova orale che potrà essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La votazione complessiva conseguita da ciascun candidato consiste nella somma della votazione conseguita nella prova scritta e nella votazione conseguita nella prova orale.

Articolo 7 (Preselezione)

In relazione al numero delle domande pervenute, il Ministero si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla su una o più delle materie indicate nell'art. 8.

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie speciale – Concorsi ed esami, nonché sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alle

modalità di svolgimento della eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale.

La mancata partecipazione alla prova preselettiva nella data e nell'ora di inizio stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.

Sulla base dei risultati della prova saranno ammessi a sostenere la successiva prova scritta i candidati che si saranno collocati nel relativo elenco entro i primi posti corrispondenti ad un numero pari a venti volte i posti a concorso. Il predetto limite può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati a pari merito con quello classificato all'ultimo posto utile.

L'Amministrazione può affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici o privati. La prova preselettiva può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

La prova preselettiva si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Durante la prova, i candidati non possono disporre di carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 8 sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi".

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80 % non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, fermo restando l'obbligo di inviare la documentazione prevista dall'articolo 4 del presente bando.

Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie speciale – Concorsi ed esami, nonché sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it

Articolo 8 (Prova scritta)

La prova scritta a carattere teorico-pratico consisterà nella redazione di un elaborato o nella soluzione di uno o più quesiti a risposta aperta di lunghezza massima predeterminata, volta ad accertare la capacità di analisi e di sintesi dei candidati con riferimento a una o più delle seguenti materie:

- Profili costituzionali di tutela della salute;
- Programmazione sanitaria e flussi finanziari;
- Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e il federalismo fiscale;
- I Piani di rientro;
- Contabilità di Stato e degli Enti pubblici, anche con riferimento alla contabilità economico-patrimoniale e di bilancio nelle aziende sanitarie;

- Economia sanitaria;
- Politica sanitaria;
- La valutazione economica del farmaco;
- Management sanitario;
- Innovazione tecnologica in sanità;

La durata della prova e il numero dei quesiti sono stabiliti dalla commissione esaminatrice.

La prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante l'utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La correzione della prova da parte della commissione potrà avvenire con l'utilizzo di strumenti digitali e con modalità che assicurino in ogni caso l'anonimato del candidato.

Durante la prova, i candidati non possono disporre di carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.

I candidati saranno informati del giorno, dell'ora e delle modalità in cui si svolgerà la prova scritta con apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" almeno quindici giorni prima della data stabilita per la prova stessa. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Le modalità operative di svolgimento della prova scritta saranno successivamente pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Concorsi".

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nei giorni e nella sede stabilita, qualunque sia la motivazione, saranno esclusi dalla procedura.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.

L'esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 9 (Prova orale)

Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla.

La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle materie oggetto della prova scritta, nonché sulle seguenti materie e argomenti:

- Elementi di diritto amministrativo;
- Economia politica;
- Politica economica;
- Scienza delle finanze;
- Istituzioni di diritto dell'Unione europea;

- Diritto del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- Reati contro la pubblica amministrazione;
- L'organizzazione e il funzionamento del Ministero della salute, nonché degli enti, istituti ed agenzie facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di testi e/o la conversazione in tale lingua; sarà inoltre accertata la conoscenza dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.

Nell'ambito della prova orale sarà accertato altresì il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali coerenti con la natura dell'impiego per il profilo richiesto, tra cui in particolare:

- a) la capacità di gestire le relazioni;
- b) la capacità di adattamento ai vari contesti;
- c) la capacità di lavorare in gruppo;
- d) le competenze manageriali e di leadership.

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

Potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure di sicurezza anti contagio durante lo svolgimento delle prove al cui rispetto sono tenuti tutti i candidati e potrà essere previsto l'espletamento della prova a distanza.

Le sedute dell'esame orale del concorso sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con il punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nella sede d'esame.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Articolo 10

(Titoli di riserva e preferenza, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale)

La commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994, relativamente ai titoli di preferenza e precedenza già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:

- a) l'aver svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- b) l'aver completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Costituisce, altresì, titolo di preferenza, a parità di merito e di titoli, l'aver svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o preferenza previsti dalla normativa vigente deve far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it, le relative dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto l'esame orale con esito positivo.

Dalla documentazione prodotta deve risultare che i titoli di riserva e/o preferenza, espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.

L'Amministrazione, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza/riserva posseduti dai candidati, formula la graduatoria finale.

Tale graduatoria sarà approvata con decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio che provvederà, previo riconoscimento di regolarità degli atti della Commissione, alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet del Ministero della salute e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale, Concorsi ed esami.

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Articolo 11

(Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori)

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro nel rispetto della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione. Coloro che non si presentino, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal Ministero della salute, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio saranno considerati rinunciatari.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento di cui all'articolo 1.

L'assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a quattro mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l'esito sia sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è sospeso durante le assenze per malattia e negli altri casi previsti dalla legge e dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022.

All'atto dell'accettazione dell'assunzione, i candidati vincitori assumeranno l'impegno ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica

in data 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 – serie generale, il Codice di comportamento del Ministero della Salute approvato con Decreto Ministeriale in data 6 marzo 2015 e il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022
A norma dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Articolo 12 (Informativa dati personali)

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma, email: rpd@sanita.it.

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine, sono raccolti e conservati dal Ministero della salute e possono essere trattati anche con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale oltre che, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per la gestione del rapporto d'impiego.

Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata comunicazione comporta l'esclusione dal concorso.

Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee, mediante operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e individuati dal designato dallo stesso, nonché, dai soggetti che operano per conto del Ministero della salute in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente, nonché, a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie e a quei soggetti per i quali la comunicazione è obbligatoria per legge.

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale e per la gestione di eventuali controversie o, nel caso di assunzione, per il tempo previsto dalla normativa vigente in tema di conservazione del fascicolo personale.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della salute, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), presentando istanza al Ministero della salute indirizzata al Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, designato ai sensi dell'articolo 2 *quaterdecies* del d. lgs. 196/2003, all'indirizzo PEC dgpob@postacert.sanita.it.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento medesimo.

Articolo 13
(Forme di pubblicità e norme di salvaguardia)

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione “*Concorsi*”. Di tale pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a *serie speciale “Concorsi ed esami”*.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente bando.

Il Ministero della salute si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale a proprio insindacabile giudizio e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei concorsi pubblici.

Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio, entro 60 giorni dalla stessa data.

Roma, 21 giugno 2022

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. *Giuseppe CELOTTO*